

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

170/07
NISTRI / NIEDDU

Il Giudice dell'Esecuzione, sciogliendo la riserva resa all'udienza del 17/03/099

Visto il ricorso proposto ex art. 615 c.p.c. da NIEDDU Margerita avverso l'esecuzione N° 170/07 R.G. promossa da Nistri Vittorio³;

rilevato

che l'opposizione si fonda ^{si} sulla contestazione della tardività e inammissibilità del ricorso in merito ad una non corretta notifica del precetto, sia in ordine alla pignorabilità del bene immobile facente parte del fondo patrimoniale costituito con rogito notarile in data 2/11/92;

ritenuto

- che il titolo esecutivo di formazione giudiziale - quale quello posto a fondamento della presente esecuzione, costituito da ordinanza munita di formula esecutiva regolarmente notificata, unitamente all'atto di precetto all'esecutato e tale ex artt. 474 comma secondo n. 1 e 642 c.p.c. - può essere contestato in sede di opposizione all'esecuzione soltanto per irregolarità formale del titolo, o per fatti impeditivi od estintivi del diritto sopravvenuti al titolo medesimo; mentre la contestazione del diritto oggetto del provvedimento giudiziale è invece riservata al giudice adito con l'ingiunzione e, una volta che il titolo esecutivo è divenuto definitivo per esaurimento o inammissibilità dei mezzi di gravame, non può essere oggetto di ulteriori contestazioni per avere acquisito efficacia di cosa giudicata ex art. 2909 c.civ. (Cass. civ., Sez. III, 25/09/2000, n. 12664 ¹);

in relazione alla contestata non pignorabilità del bene in quanto oggetto di fondo patrimoniale ritenendo i crediti pretesamente estranei ai bisogni della famiglia; osserva il G.E.: l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in materia, coerentemente all'impostazione già assunta nella vigenza del patrimonio familiare e con riferimento ai frutti suscettibili di esecuzione, è andata nel senso di consentire una nozione assai ampia di bisogni della famiglia, facendovi in sostanza rientrare tutti i debiti contratti dal familiare, salvo che si tratti di debiti aventi oggetto voluttuario o intenti meramente speculativi. Si legge in particolare nella sentenza in data 18/09/2001, n. 11683 emessa dalla prima sezione della Corte di Cassazione (conforme 7/1/1984 n. 134) che "A norma dell'art. 170 c.c. l'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale è consentita solo per debiti contratti per fare fronte ai bisogni della famiglia, intesi peraltro non in senso restrittivo, ossia in relazione alla necessità essenziali del nucleo familiare, ma anche con riguardo alle più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento delle sue capacità lavorative, con esclusione delle sole esigenze voluttuarie o

¹ In sede di opposizione alla esecuzione forzata proposta sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perchè non opposto nei termini, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti, estintivi o modificativi del rapporto sostanziale consacrato dal decreto su cui si è formato il giudicato, verificatisi successivamente alla formazione del giudicato medesimo, e non anche sulla base di quei fatti che, verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel processo di cognizione preordinato alla costituzione del titolo esecutivo.

caratterizzate da intenti meramente speculativi. L'accertamento in concreto relativo alla riconducibilità del debito alle necessità della famiglia costituisce un tipico accertamento in fatto, istituzionalmente rimesso all'apprezzamento del giudice del merito."

A tal proposito, pertanto, deve rilevarsi che l'acquisto del bar Melegnano (oggetto della controversia) era stato effettuato dalla signora Nieddu Margherita proprio per consentire il soddisfacimento dei bisogni familiari e, conseguentemente, si trattava di debito familiare- o deve presumersi derivassero per quanto in atti e la prova del contrario incombe all'opponente - il necessario per il mantenimento della famiglia deve interpretarsi come non estranea ai bisogni della famiglia, ma volta invece al pieno mantenimento di essa e finalizzata in particolare a rendere possibile il necessario finanziamento a favore dell'attività dalla quale si derivavano i mezzi di sostentamento familiare.;

P.Q.M.

Visto l' art. 615 e 624 c.p.c.

Respinge

L'istanza di sospensione del procedimento esecutivo e fissa per il proseguio l'udienza del 6/10/09 h. 10.00

assegna

alla parte interessata ex art.616 c.p.c. termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per l'eventuale introduzione del giudizio di merito nel rispetto dei termini di cui all'art.163 bis c.p.c. ridotti alla metà e previa iscrizione a ruolo del procedimento.Si comunichi.

Firenze, 21 AGO. 2009

Il G.E.
Dr. Domenico Ammirati